

Dal mondo

## Finlandia: sui dividendi in uscita l'intervento del Fisco "illumina"

22 Novembre 2010

Publicata la circolare n. 665/37 che illustra l'impatto e gli effetti della sentenza della Supreme Administrative Court



Lo scorso 24 giugno l'Amministrazione finanziaria ha pubblicato, anche tradotta in lingua inglese, la circolare n. 665/37/2010, che chiarisce l'impatto della sentenza (KHO 2010:15) della Supreme Administrative Court sulla tassazione alla fonte dei dividendi comunitari "in uscita", intervenuta in seguito alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea su rinvio dei giudici finlandesi (ECJ Aberdeen, C 303/07).

### La questione pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale chiedeva se il principio della libertà di stabilimento (articoli 43 Ce e 48 Ce) fosse ostativo a una norma nazionale che impone il prelievo della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente in Finlandia a una Sicav (société d'investissement à capital variable) di diritto lussemburghese, considerato che le Sicav non figurano nell'elenco dell'allegato della direttiva 90/435/Cee, modificata dalla direttiva del Consiglio 2003/123/Ce, che concerne il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva madre-figlia) e non pagano le imposte sul reddito nello Stato membro in cui sono stabilite.

La società finlandese, che sarebbe divenuta una controllata al 100% della Sicav, chiedeva se fosse tenuta a prelevare l'imposta alla fonte sui dividendi distribuiti, dal momento che un dividendo

versato a una società per azioni finlandese di tipo analogo a quello della Sicav, non costituirebbe reddito imponibile secondo la normativa finlandese e non sarebbe nemmeno gravato da un'imposta alla fonte.

### **La sentenza della Corte Suprema**

La Suprema Corte si è espressa conformemente alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia che aveva ritenuto che gli articoli 43 CE e 48 CE "*devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente ad altra società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggettati a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (Sicav) residente in un altro Stato membro...omissis*". La restrizione alla libertà di stabilimento, secondo i giudici della Corte europea, si presenta, nella fattispecie in questione, nonostante la società residente in un altro Stato membro rivesta una forma giuridica sconosciuta nell'ordinamento giuridico finlandese non menzionata nell'elenco delle società della direttiva madre-figlia e sia altresì esente dall'imposta sul reddito secondo la normativa dell'altro Stato membro. Secondo i giudici comunitari, "*la circostanza che non esista, in diritto finlandese, un tipo di società con una forma giuridica identica a quella di una Sicav di diritto lussemburghese non può, di per sé, giustificare un trattamento differenziato, dal momento che, non essendo il diritto societario degli Stati membri interamente armonizzato a livello comunitario, ciò priverebbe la libertà di stabilimento di ogni effetto utile*" e la "*non imposizione dei redditi di una Sicav in Lussemburgo, pur se accertata, non determinerebbe una differenza tra quest'ultima società e una società per azioni residente tale da giustificare un trattamento differenziato rispetto alla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti da queste due categorie di società...omissis... dal momento che...[il governo finlandese]... ha scelto di non esercitare la sua competenza impositiva su tali redditi quando essi sono percepiti dalle società stabilite in Finlandia*".

### **L'impatto della sentenza sulla ritenuta sui dividendi in uscita**

La normativa finlandese è stata modificata per i dividendi distribuiti dopo il primo gennaio 2009. Pertanto, considerato l'intervento legislativo, alla luce della recente sentenza, la circolare chiarisce che i dividendi distribuiti a una società all'estero, a partire dal 1° gennaio 2009, sono esentati dall'applicazione della ritenuta alla fonte (paragrafo 3 della Lähdeverolaki, legge sulla tassazione alla fonte) anche nelle ipotesi in cui non risultino soddisfatti i requisiti per l'applicazione della direttiva madre-figlia. In particolare:

- il percipiente è domiciliato fiscalmente in uno Stato membro dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (eccezion fatta per il Liechtenstein);
- è costituito in una forma giuridica simile alla forma societaria in Finlandia;
- i dividendi sarebbero stati esentati da tassazione se erogati a una società finlandese;
- il percipiente non può godere di un credito d'imposta "pieno" secondo le disposizioni della convenzione bilaterale vigente tra la Finlandia e lo Stato in cui risiede.

di

**Alessandro Denaro**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/finlandia-sui-dividendi-uscitalintervento-del-fisco-illumina>